

Unione Province d'Italia



UPI

**AC 2325 DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL
DECRETO LEGGE N. 162/19 RECANTE
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI, DI
ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NONCHÉ DI
INNOVAZIONE TECNOLOGICA”**

*Audizione presso la Commissione Bilancio
Camera dei Deputati
Roma, 15 gennaio 2020*

Premessa

Il decreto-legge n. 16/19 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” affronta questioni importanti sul personale delle Province e sulla riduzione dell’onere del debito degli enti locali.

Queste previsioni normative sono valutate positivamente dall’UPI poiché, come evidenziato anche durante l’iter di approvazione della legge di bilancio 2020 - 22, danno una prospettiva di certezza alle Province e agli enti locali.

Norma sul personale delle Province

L’articolo 17, in materia di “Personale delle Province e delle Città metropolitane” si pone l’obiettivo di riallineare la disciplina delle assunzioni di personale di questi enti a quanto già previsto per i Comuni nell’articolo 33 del decreto-legge 34/2019, individuando una disciplina generale che, dopo anni di blocco e compressione, ha l’obiettivo di espandere le capacità di assunzione negli enti locali, anche per far fronte ai pensionamenti e alla perdita di personale degli ultimi anni, attraverso l’assunzione di nuove professionalità.

La relazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 21/19 relativa alla spesa di personale degli enti territoriali mostra chiaramente come nel comparto degli enti locali ci sia stata una rilevante operazione di riduzione della spesa per il personale e del numero dei dipendenti impiegati che ha interessato soprattutto le Province e le Città metropolitane.

In particolare, per le Province delle regioni a statuto ordinario:

- *Il personale totale passa da 28.160 nel 2015 a 17.860 nel 2017*
- *I dirigenti (compresi i segretari) passano da 639 nel 2015 a 358 nel 2017*
- *La spesa totale è passata da 806.924 a 514.699 milioni di euro (- 36,2%)*
- *Con il trasferimento del personale dei centri per l’impiego (circa 3400 persone) a partire dal 2018 la riduzione della spesa per il personale si colloca ad una percentuale superiore al 50% in tutte le Province delle RSO*

Tale operazione, però, deve essere interpretata e letta come punto di partenza di un nuovo disegno di razionalizzazione e riorganizzazione: in caso contrario risulterebbe soltanto un intervento di riduzione della spesa pubblica fine a sé stesso e ancora una volta autoreferenziale e non rivolto alle comunità amministrative e ai territori.

Rappresenta priorità assoluta recuperare il ritardo che gli enti hanno accumulato nei processi di riorganizzazione, innovazione e risposta ai nuovi compiti assegnati dalla legge nei confronti delle comunità amministrative. In particolare tale aspetto, in termini di riassetto organizzativo delle strutture, deve essere rivolto all’operazione di rilancio degli investimenti locali oggetto di particolare attenzione da parte delle leggi di bilancio 2019 e 2020. É centrale la funzione di programmazione e di bilancio integrata con le funzioni in materia di lavori pubblici e interventi diversi di investimento sul territorio.

Per le Province il processo di riorganizzazione deve essere inoltre indirizzato al rapporto con “il capitale sociale locale” inteso come insieme di relazioni di integrazione e sviluppo che coinvolgono anche gli enti locali di minori dimensioni (ma non solo: imprese, artigiani, terzo settore, settori innovativi e di sviluppo delle tecnologie ICT ecc.) bisognosi di un accompagnamento e supporto tecnico – organizzativo a livello di progettazione, appalto, esecuzione e collaudo di lavori e interventi, come emerge anche nello sforzo profuso dalle Province nella funzione di stazioni uniche appaltanti.

L’UPI esprime una valutazione positiva sulla norma prevista nel Decreto, fermo restando che il Parlamento potrà valutare opportuni interventi, anche sulla base dell’attuazione della normativa prevista per i Comuni, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Da questo punto di vista, emerge l’esigenza di prevedere delle clausole di salvaguardia espresse, sia per neutralizzare gli aumenti degli oneri contrattuali, sia per i piani di assunzione già approvati dagli enti sulla base della normativa vigente.

La norma richiede l’approvazione di un DPCM entro 60 giorni, sul quale occorre avviare fin da subito una interlocuzione tra il Governo e l’UPI, anche al fine di consentire al Parlamento di verificare l’attuazione e l’impatto della nuova disciplina rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore.

Norma sulla riduzione dell’onere del debito degli enti territoriali

L’articolo 39, in materia di “Misure organizzative per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e delle regioni” affronta la questione del debito con l’obiettivo di alleggerire l’onere degli enti territoriali tenendo conto dell’abbassamento dei tassi di interesse di mercato e intervenendo anche sulle penali previste per la rinegoziazione.

Per le sole Province e Città metropolitane l’esposizione debitoria si attesta ad oggi a 6.705 miliardi, di cui 4.641 con Cdp e altri Istituti e 2.038 per emissione Titoli, sulla base dei dati del MEF sul Debito al 3.9.2019.

Ente	Mutui con Istituti Bancari (*)	Mutui con Istituto mutuante PA	Totale Mutui (**)	Emissioni (**)	Totale Mutui ed Emissioni	Mutui CASSA DD.PP. GESTITI per C/MEF	Totale
	Debito Residuo	Debito Residuo	Debito Residuo	Debito Residuo	Debito Residuo	Debito Residuo	Debito Residuo
Regioni e Province autonome	21.241.292.217,45	33.059.295.270,72	54.300.577.488,17	7.659.495.017,08	61.960.072.505,25	780.735.542,87	62.740.808.048,12
Province	4.284.637.859,79	4.191.680,94	4.288.829.540,73	2.113.904.559,25	6.402.734.099,98	272.722.664,71	6.675.456.764,69
Comuni capoluogo	10.871.706.037,56	4.434.419,43	10.876.140.456,99	4.421.751.368,93	15.297.891.825,92	2.881.750.272,51	18.179.642.098,43
Comuni non capoluogo	14.612.147.681,47	195.873.650,78	14.808.021.332,25	1.155.247.845,53	15.963.269.177,78	4.310.075.710,83	20.273.344.888,61
Comunità montane e isolate Unioni di comuni	217.392.934,84	192.106,60	217.585.041,44	18.587.997,19	236.173.038,63	36.951.387,26	273.124.425,89
Altre amministrazioni	1.107.626.352,91	121.934,31	1.107.748.287,22		1.107.748.287,22	19.013.537,32	1.126.761.824,54
Totale	52.334.793.084,02	33.264.109.062,78	85.598.902.146,80	15.368.986.787,98	100.967.888.934,78	8.301.249.115,50	109.269.138.050,28

Un intervento di riduzione dell’onere del debito consente a tutti gli enti locali di creare spazi finanziari per la garanzia degli equilibri di bilancio presupposto fondamentale per le Province per l’esercizio di un ruolo trainante nel settore della spesa di investimento.

Restano i problemi connessi con il sostenimento dell’onere per le penali da parte degli enti che può condizionare negativamente tutto l’impianto della norma: occorre al riguardo trovare una soluzione

di copertura finanziaria da parte dello Stato che renda sostenibile, e quindi attivabile, l'operazione da parte degli enti locali.

In subordine, si può ipotizzare una soluzione di carattere normativo, che consenta il consolidamento dell'onere a livello pluriennale con coperture straordinarie di bilancio degli enti, anche in deroga al principio contabile vigente.

Entrambe le soluzioni sono giustificate da una operazione non ricorrente e straordinaria che permette una riduzione degli oneri da indebitamento per gli enti e che quindi può essere valutata "operazione a utilità pluriennale" con ricadute positive anche in termini di equità intergenerazionale.

Gli emendamenti proposti

Nella stessa direzione indicata da queste norme inserite dal Governo nel decreto-legge 162/19, l'UPI ha elaborato proposte normative che hanno la finalità di offrire una prospettiva di maggiore certezza e funzionalità alle Province, attraverso emendamenti che:


- consentano a tutte le Province delle regioni a statuto ordinario di avere equilibri di parte corrente attraverso un equilibrato riparto dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- garantiscano termini certi per il riparto fondo sperimentale di riequilibrio alle Province interessate;
- evitino che le Province ricorrano ad onerose anticipazioni di tesoreria per sopperire ai tagli imposti sull'IPT;
- estendano il termine per la presentazione di un bilancio stabilmente riequilibrato per le Province in dissesto finanziario;
- consentano alle Province di utilizzare i proventi delle sanzioni da Codice della Strada per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale;
- differiscano al 31 dicembre 2021 i termini stabiliti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, definendo i tempi e la modalità d'inserimento degli interventi nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica.
- eliminino i limiti ancora vigenti, previsti dal comma 420 della legge 190/14, sulle spese di rappresentanza e sul ricorso a mutui;
- semplifichino le procedure per attivare le richieste da parte degli enti locali a valere sul fondo progettazione del MIT e ad ampliare le possibilità di utilizzo dei finanziamenti concessi;
- prevedano la costituzione di Centri di competenza per l'innovazione nelle province e nelle città metropolitane per supportare i processi di trasformazione digitale negli enti locali di piccole dimensioni.

Conclusioni

Dopo l'approvazione del decreto fiscale e della legge di bilancio 2020 e dopo la definitiva conversione del decreto "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", l'Unione delle Province d'Italia auspica che sia finalmente portato all'attenzione del Parlamento l'annunciato intervento normativo di revisione del TUEL, che è stato collegato alla legge di bilancio 2020.

Sono infatti evidenti le carenze e le contraddizioni della legge 56/14, una normativa di carattere transitorio concepita nella prospettiva di una riforma costituzionale che ormai è venuta meno, che impongono un intervento normativo organico di riforma degli enti locali, coerente con le disposizioni costituzionali in materia di Comuni, Province e Città metropolitane.

Unione Province d'Italia



UPI

**EMENDAMENTI AC 2325 DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL
DECRETO LEGGE N. 162/19 "MILLEPROROGHE"**

Roma, 15 gennaio 2020

TERMINE PER EROGAZIONE FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

Articolo 3. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'interno)

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5bis. L'art. 4, comma 6 bis, del dl 30 dicembre 2015, n. 210, è così sostituito:

“6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012, provvedendo all'erogazione entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68”

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata a garantire l'erogazione, entro una data certa e cioè entro il 30 marzo di ogni anno, delle somme spettanti alle Province in ordine al fondo sperimentale di riequilibrio.

Fino ad oggi infatti il meccanismo non ha funzionato poiché l'erogazione è subordinata alla disponibilità delle relative risorse nel bilancio del Ministero dell'Interno, ulteriormente subordinata alla relativa capienza del capitolo medesimo che si alimenta con le risorse degli enti c.d. “incapienti”.

Occorre scardinare questo meccanismo perché i tempi di recupero delle somme per le Province incapienti ed i tempi delle Province che utilizzano annualmente le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per l'esercizio delle proprie funzioni fondamentali non sono coerenti: senza tali risorse gli enti sono costretti alle anticipazioni di tesoreria, sostenendo costi aggiuntivi e bloccando i pagamenti alle imprese.

SPOSTAMENTO TERMINI FONDO PROGETTAZIONE EELL 2020

Articolo 3. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'interno)

Dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

5bis Per l'anno 2020, il termine di cui all'art. 1, comma 52 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'art. 1, comma 53 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.

5.ter Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è necessario al fine di consentire, per l'esercizio finanziario in corso, di poter consentire agli enti locali di presentare richiesta di contributo. Il termine del 15 gennaio 2020 previsto dal comma 52 della legge di bilancio 2020 infatti, risulta troppo stretto rispetto ai termini previsti dai commi 52 e 53 della legge di bilancio 2020 (entrata in vigore il 1 gennaio u.s.). Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate successivamente al 15 gennaio e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto che fissa il nuovo termine.

INDAGINI DI VULNERABILITÀ SISMICA: DIFFERIMENTO TERMINI

Articolo 6. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'istruzione)

All'art. 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis All' articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 agosto 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

5-ter All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "Entro il 31 agosto 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata a differire al 31 dicembre 2021 i termini stabiliti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, previsti dall'art. 20 bis del dl 8/2017 e dall'art. 20, c. 5, del d.l. 248/2007; verifiche propedeutiche alla progettazione degli interventi che risulteranno necessari a seguito delle stesse. Si ricorda che il Miur ha indetto il 28 marzo 2018 l'avviso pubblico per erogare contributi finalizzati a tali verifiche e progettazioni e che, con decreto direttoriale Miur 18 luglio 2018, n. 363, su un totale di circa 4.000 domande ricevute dal Miur sono stati finanziati circa 1.500 interventi. Considerato che il Ministero ha reso noto che intende rendere disponibili ulteriori risorse per lo scorrimento di tale graduatoria, il differimento dei suddetti termini si rende indispensabile per consentire agli enti ad oggi non finanziati di disporre del tempo necessario per effettuare le verifiche e per mettere a norma gli edifici.

FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI MIT

Articolo 13. (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

Dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

5 bis. All'Art. 1, comma 1079. L. 205/2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire la parola “cofinanziamento” con la seguente: “finanziamento”;
- b) Sostituire le parole “e dei progetti definitivi degli enti locali” con le seguenti: “, dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali”

5 ter. All'Art. 1, comma 1080. L. 205/2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire la parola “cofinanziamento” con la seguente: “finanziamento”;

5 quater. Il comma 1083 dell'art. 1, L. 205/2017 è abrogato.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata a semplificare le procedure per attivare le richieste da parte degli enti locali a valere sul fondo progettazione del MIT e ad ampliare le possibilità di utilizzo dei finanziamenti concessi.

In particolare si trasforma il cofinanziamento in finanziamento tout court da parte del MIT per la progettazione degli enti locali, che non sono più costretti ad individuare una quota di cofinanziamento, e anche la possibilità di finanziare progettazione esecutiva (non solo più di fattibilità o definitiva) che è la più onerosa per gli enti.

L'eliminazione del comma 1083 è coerente con le proposte avanzate poiché elimina l'obbligo di progettazione esecutiva a valle delle fasi precedenti cofinanziate.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri

Articolo 29. (Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Modificare la rubrica in “Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n.190.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge n. 190/2014 è soppresso.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad eliminare una norma residuale che disciplinava il regime transitorio delle politiche assunzionali e di spesa delle Province, nella fase di riordino delle funzioni avviata con la legge 56/14.

Essendo tale fase superata, anche alla luce dell'esito referendario, occorre eliminare il vincolo determinato dalle parti ancora vigenti del comma 420 che qui si intende abrogare, ovvero divieto di spese di rappresentanza e ricorso a mutui diversi da quelli per scuole, strade e ambiente.

VULNERABILITÀ SISMICA: TEMPI DI INTERVENTO SU EDIFICI SCOLASTICI

Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente

Articolo 32-bis. (Interventi post indagini di vulnerabilità sismica)

1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'art. 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'art. 2, c. 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici.
2. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto legge n. 8/2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.
3. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale.

Motivazione:

Con la disposizione dell'art. 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono state effettuate centinaia di verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici ad uso scolastico. Numerose altre verifiche sono in corso e, progressivamente, saranno sottoposti a verifica i 17.000 edifici che trovano collocazione nelle zone di rischio 1 e 2. Successivamente, le verifiche riguarderanno gli altri, circa 23.000 edifici. La normativa vigente non è sufficientemente chiara nel descrivere i provvedimenti che devono essere assunti, ed in quali termini temporali, quando, come spesso di verifica, l'indice di vulnerabilità risulta inferiore ai parametri previsti come indici minimi da raggiungere in caso di miglioramento o adeguamento dell'edificio. Risulta quindi necessario stabilire una modalità per definire i tempi d'intervento e la modalità d'inserimento nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica.

La norma non necessita di copertura finanziaria.

DURATA PIANO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

Articolo 38 (Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3bis Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

MOTIVAZIONE

Considerata la situazione di particolare criticità della finanza degli enti in situazione di dissesto si propone, senza intervenire sull'articolo 259 del TUEL, di riaprire il termine di 5 anni, dallo stesso articolo previsto, per le province che nel 2020 ripropongono una nuova ipotesi di bilancio riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'Interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio.

Accanto alle criticità di carattere finanziario, infatti, va valutato nello specifico che la riforma avviata dalla legge n. 56/14, volta a trovare una sua completa attuazione attraverso la riforma costituzionale, poi bocciata dal referendum, ha fatto sì che tutti gli adempimenti, anche riferiti ai processi di risanamento finanziario previsti dal TUEL, si siano di fatto arrestati, proprio in virtù del processo di riordino istituzionale che ha attraversato gli ultimi 5 anni, facendo decorrere anche i relativi termini di legge. E' per tale motivo che si chiede una specifica deroga per le Province.

La norma non comporta nuovi o maggio

RIPARTO RISORSE EX ART.1 COMMA 838 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018
(180 MILIONI)

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

Art. 39 bis (Riparto risorse di cui all'articolo 1, comma 838 legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 838, legge 27 dicembre 2017, n. 205 per gli anni 2021 e successivi, per le Province delle Regioni a Statuto Ordinario è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al dpcm 10 marzo 2016, tabella f, attuativo dell'art. 1, comma 439 legge 232/16, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.

MOTIVAZIONE

La norma ha l'obiettivo di perequare il più possibile le somme destinate alle Province delle Regioni a Statuto ordinario previste dall'articolo 1, comma 838 della legge di bilancio 2018 n. 205/17, che ammontano a 180 milioni a regime dal 2021. La perequazione viene individuata attraverso l'incidenza della manovra di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 190/14, detratti tutti i contributi previsti a riduzione della stessa nelle disposizioni normative successive, nonché delle risorse assegnate dalla legge di bilancio 2019 all'articolo 1, comma 889, rispetto al gettito delle entrate proprie degli enti (rcauto, Ipt e fondo sperimentale di riequilibrio). Si garantisce comunque un importo minimo di almeno un milione per ente.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

FLUSSI DI CASSA (recupero coattivo Ipt comma 419)

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

Art. 39 bis (Recupero Imposta Provinciale di Trascrizione per enti locali incapienti)

1. All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole "a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione," sono inserite le seguenti "nella misura massima del 10% del gettito medesimo".

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata ad evitare il sostanziale completo azzeramento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) – che si sommerebbe alla completo recupero dell'imposta recauto - e serve a garantire una entrata certa e costante alle Province, tale da non costringerle a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, che sono un costo in più solo a carico dell'ente, ovvero, nei casi estremi, alla impossibilità di far fronte ad obbligazioni giuridiche "minimali" come il pagamento di stipendi, rate di mutuo e fornitori.

Azzerare completamente le due principali fonti di entrata delle Province è altresì una palese violazione dell'articolo 119 della Costituzione, che sancisce autonomia di entrata e di spesa per gli enti locali, nonché garanzia di risorse certe per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

UTILIZZO SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

Art. 39 bis (Utilizzo proventi da sanzioni al Codice della Strada)

1. All'articolo 18, comma 3 bis, del decreto legge n. 50/17, le parole "Per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per gli anni dal 2017 al 2021"

MOTIVAZIONE

La proposta normativa ha la finalità di prorogare la deroga alla legislazione vigente prevista dalla norma di cui si propone la modifica, che consente agli enti locali di utilizzare le sanzioni da Codice della Strada per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri

CENTRI DI COMPETENZA PER L'INNOVAZIONE

Articolo 42. (Agenda digitale)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, per l’attuazione dell’Agenda digitale e per supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di competenza per l’innovazione.”

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata ad accompagnare il processo di attuazione dell’agenda digitale negli enti locali attraverso la previsione di centri di competenza per l’innovazione in ambito provinciale e metropolitano.

Il processo di transizione al digitale, infatti, impone un’azione congiunta di tutte le istituzioni interessate in modo che si possa dare attuazione pronta e coerente agli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle strutture preposte all’attuazione dell’agenda digitale.